



15488/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto  
*Fallimento*  
*off. om. p.*  
*sent. s. c. d.*  
R.G.N. 7790/2010  
Cron. *15488*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.  
*C. l.*  
- Ud. 12/04/2013

- Dott. UGO VITRONE - Presidente
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7790-2010 proposto da:

FALLIMENTO DELLA ELETTRORIPINIA S.A.S. DI POMPEO  
BRUNO, FALLIMENTO PIETRO IN ESTENSIONE, in  
persona del Curatore dott. I

2013

618

);

- ricorrenti -

**contro**

PIETRO (C.F.  
elettivamente domiciliato in

giusta procura

a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

**contro**

ENEL.SI S.R.L., INTERNATIONAL FACTORS S.P.A.,  
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.;

**- intime -**

avverso la sentenza n. 10/2010 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 08/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/04/2013 dal Consigliere Dott.  
VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato


che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo


Con sentenza n. 4 del 23.10.09, il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, accogliendo il ricorso proposto, con atto di riassunzione del 4.3.09 dal curatore del Fallimento della Elettroirpinia s.a.s. di Pompeo Bruno, dichiarava il fallimento in estensione di s Pietro quale socio illimitatamente responsabile della società fallita, ritenendolo socio amministratore, prima palese e poi occulto, della medesima.

Contro tale sentenza, notificata il 30/31.10.09, Pietro proponeva reclamo con il quale ne sollecitava: a) la revoca per difetto dei requisiti soggettivi di fallibilità della Elettroirpinia s.a.s.; b) la declaratoria di nullità per il venir meno del fallimento della società o comunque per omessa motivazione e in violazione del diritto di difesa del reclamato o ancora per il decorso del limite temporale previsto dall'art. 10 l.f.; c) la revoca per difetto dei presupposti di cui all'art. 1147 c. 4 l.f.. Chiedeva inoltre la condanna del curatore del Fallimento istante al risarcimento dei danni anche non patrimoniali derivati dalla dichiarazione di fallimento, richiesto con colpa, e al pagamento delle spese delta



procedura fallimentare attivata, vinte le spese di lite.

A sostegno deduceva 1) la illegittimità della sentenza n. 3/07 dichiarativa del fallimento della società Elettroirpinia; 2) la nullità della sentenza n. 4/09 in estensione, sotto il profilo della motivazione inesistente, senza valutare l'inesistenza dello stato di insolvenza della società in nome collettivo; 3) che era decorso l'anno dalla cessazione della attività, in considerazione della revoca del 19.5.04 della procura generale conferita ad esso e dell'iscrizione dell'evento nel registro delle imprese, nonché della trasformazione del 18.1.05 della Elettroirpinia da s.n.c. in s.a.s., con scioglimento della compagine sociale e relativa annotazione nel registro delle imprese, circostanza che, per altro verso, escludeva soci a responsabilità illimitata; 4) l'insussistenza della posizione di socio occulto, attraverso la contestazione degli elementi valutati a sostegno dal tribunale, quali la procura generale, la gestione dei rapporti di leasing, l'affitto di ramo d'azienda, la garanzia fideiussoria, l'affectio societatis; 5) l'insussistenza della presunta insolvenza della s.n.c.; 6) che i ricorsi e le sentenze di fallimento ledevano l'immagine di



imprenditore affidabile e di amministratore societario vigile e qualificato.

Si costituivano i fallimenti resistenti, chiedendo, previa verifica dell'integrità del contraddittorio, dichiararsi inammissibile ed infondata l'impugnazione della sentenza n. 3/07 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi e il rigetto del reclamo avverso quella n. 4/09 del medesimo giudice,

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 10 del 2010, accoglieva il reclamo ritenendo che la pronuncia di fallimento in estensione fosse intervenuta dopo che era trascorso un anno dal recesso del socio occulto portato a conoscenza dei terzi e per l'effetto revocava la dichiarazione di fallimento.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la curatela fallimentare sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il fallimento ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto applicabile il limite

annuale di cui all'art. 10 L. Fall. al socio occulto nonostante l'art. 147 comma 4 l.f nel testo vigente non contempli, al riguardo, alcun limite temporale.

Con il secondo motivo deduce che, in ogni caso, la revoca della procura con cui venivano conferiti al i poteri gestionali della società non possa costituire mezzo idoneo a portare a conoscenza dei terzi lo scioglimento del vincolo tra il socio occulto e la società.

Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione non solo in riferimento alla idoneità della revoca a portare i terzi a conoscenza della cessazione del rapporto societario ma anche il difetto di motivazione in ordine alla circostanza che il detto rapporto era in realtà continuato.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Sostiene il fallimento ricorrente che l'art 147 l.f come modificato dalla novellazione del 2006-2007 contempla due diverse ipotesi. *“la prima è quella contemplata dal II comma dell'art. 147 L. Fall. per i rapporti tra soci e società regolari, le cui vicende siano puntualmente pubblicizzate presso il Registro delle Imprese,*



*prevedendo, appunto che il fallimento del socio non possa intervenire decorso l'anno dallo scioglimento o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità per rendere opponibili tali vicende ai terzi.*

*La seconda considera invece il caso del socio occulto, ossia in cui sia stato celato il vincolo che lega il socio alla società (sia essa regolare o irregolare).*

*Per detta seconda ipotesi il Legislatore — ripetesi nettamente diversificando il caso rispetto a quello contemplato dal II comma dello stesso art. 147 L. Fall. — non ha previsto alcun limite temporale per la dichiarazione di fallimento del socio, come stabilito dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze innanzi citate”.*

L'interpretazione fornita dal ricorrente è condivisibile.

L'art 147, comma 1, l.f., conseguente alla novellazione del 2006-2007, prevede che la sentenza che dichiara il fallimento di una delle società di cui ai capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile comporta anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

L'art 147 comma 2 l.f. stabilisce a sua volta che non possa essere

4

dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di cui al comma primo decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata .

L'art 147 ,comma 4, l.f. prevede poi che se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale ne dichiara il fallimento su istanza del curatore, di un creditore o di un socio fallito.

L'art 147 comma quinto l.f prevede infine che si procede allo stesso modo di cui al quarto comma se dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Risulta di tutta evidenza da tale normativa che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto all'art 147 comma 2, l.f si riferisce soltanto ai soci illimitatamente responsabili di una società regolare come risulta dal fatto che la norma in questione fa espresso riferimento alle società previste dal primo comma del medesimo articolo che sono per l'appunto quelle regolari.

L'art 147 commi quarto l.f , disciplina invece il caso dei soci



occulti che risultino dopo l'avvenuto fallimento della società, mentre l'art 147 comma quinto l.f prevede il caso delle società occulte che risultino dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale.


In entrambi i casi non è fatto alcun richiamo all'art 147 comma 2 l.f. in ordine all'applicazione del termine annuale per la dichiarazione di fallimento di tali oggetti che, come in precedenza detto fa esclusivamente riferimento ai soci regolari delle società regolari.

Deve quindi ritenersi che il legislatore abbia inteso dare attuazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n.36 del 2003, che già nel vigore della normativa precedente alla riforma del 2006-2007, aveva ritenuto che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla cessazione dell'impresa previsto dall'art 10 l.f. trovasse applicazione solo in riferimento alle società regolari ed ai soci regolari delle stesse.

Va rammentato a tale proposito che l'ordinanza n. 321 del 2002 della Corte Costituzionale ha affermato i seguenti principi : a) che


la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità e per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro opzione;

b) che, è evidente il prevalente l'interesse dei creditori ad una adeguata garanzia patrimoniale tramite un accesso certo ed efficiente alla tutela giurisdizionale che consenta loro la possibilità di chiedere il fallimento di chi aveva volutamente occultato la propria qualità di socio; c) che tutto il nostro sistema normativo, ed in particolare le disposizioni del libro V del codice civile in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni delle società di persone, è improntato a netta differenza tra società registrate e società irregolari o occulte, potendo essere opposte ai creditori (salvo che questi ne abbiano avuto ugualmente conoscenza) solo le vicende, societarie o personali, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, secondo quanto prescrivono gli artt. 2193 e 2200 cod. civ. e le altre



disposizioni connesse; d) che la stessa legge fallimentare, quanto alla ammissione alle procedure concorsuali, esclude le società irregolari, ed a maggior ragione quelle occulte, dal concordato preventivo e dalla amministrazione controllata (artt. 160 e 187 del r.d. n. 267 del 1942); e) che non possono in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini della applicabilità del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto.

L'attuazione da parte del legislatore del 2006-2007 dei citati principi stabiliti dalla Corte Costituzionale si presenta del resto in armonia con l'intero spirito della riforma volta a privilegiare l'affidamento dei terzi proprio tramite il registro delle imprese e, in particolare, proprio con le disposizioni dell'art 10 l.f che stabiliscono il termine di decorrenza annuale per la dichiarazione di fallimento dalla data di cancellazione dell'imprenditore dal



registro delle imprese.


In relazione a siffatta norma va rammentato che questa Corte ha ritenuto che” *l'iscrizione e la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese assolvono una comune funzione di pubblicità nell'interesse esclusivo dei terzi, ai quali è in tal modo consentita una aggiornata cognizione dello stato e dell'attività dell'impresa, con la quale intraprendano contatti commerciali. La disciplina prevista dal nuovo art. 10, L. Fall. costituisce espressione di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l'imprenditore si trova addirittura in una posizione antitetica, per la ovvia ragione che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella risultante dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi sarebbe del tutto vanificata*”. ( Cass 22431/11).

L'articolo 10 l.f. pone infatti una presunzione di cessazione dell'attività d'impresa al momento della cancellazione dal registro delle imprese in ragione dell'interesse prevalente dei terzi ad avere una esatta cognizione dello stato e delle attività dell'impresa,

e tale presunzione vale tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi ( Cass 8033/12; Cass 4105/07).

Di fronte a tale interesse quello dell'imprenditore a fornire la prova di una diversa data di cessazione è considerato dalla legge recessivo e non meritevole di tutela, come è dimostrato proprio dall'art 10 comma 2 l.f, che consente solo al PM ed ai creditori di provare la continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente alla cancellazione ( Cass . 8033/12; Cass 4105/2007) proprio al fine di impedire che un' impresa per sottrarsi alle conseguenze dell'insolvenza possa cancellarsi dal registro e continuare nella propria attività.

Se dunque l'imprenditore individuale o collettivo se su cancellazione d'ufficio, non può dare la prova di una diversa data di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dalla cancellazione dal registro delle imprese è del tutto coerente che il socio occulto di una società, privo di ogni riconoscimento nell'ambito del registro delle imprese , non possa fornire alcuna prova in ordine alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile in quanto il mancato rispetto delle



regole in materia societaria ed il prevalente interesse della tutela dell'affidamento dei terzi rendono l'interesse di detto socio del tutto recessivo e non meritevole di tutela.

Va conclusivamente rammentato che questa Corte nel vigore della legislazione fallimentare antecedente alla riforma del 2006-2007 aveva ritenuto che in tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 legge fallim. nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - imponeva che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non poteva farsi risalire alla data del suo recesso (nè, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, dato che l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario), ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto fosse stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, di guisa che

occorreva, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne avessero avuto conoscenza o lo avessero colpevolmente ignorato. (Cass 10268/04 , Cass 18927/05, Cass 6199/09 ; Cass 5764/11).

La giurisprudenza in questione non appare più attuale in ragione di quanto in precedenza detto a seguito della novellazione della legislazione fallimentare operata dal legislatore del 2006 e del 2007.

Il motivo va quindi accolto. Restano assorbiti gli ulteriori due motivi .

Il ricorso va conclusivamente accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sussistendo i requisiti di cui all'art 384 cpc la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Stante la novità e la peculiarità della questione si compensano le spese di giudizio.


PQM

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa

di fallimento; compensa le spese di giudizio.

Roma 12.4.13

Il Cons.est.



Il Presidente



**Depositato in Cancelleria**

■ 20 GIU 2013

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

